



COMUNE DI QUARTO

(Città Metropolitana di Napoli)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
nominata con dd.P.R. in data 21.6.2019, 12.1.2023 e 28.2.2024

DELIBERAZIONE N. 72 DEL 15 GENNAIO 2025

OGGETTO: Fascicolo n. 62 intestato all'istante XXXXXXXX (c.f. XXXXXX) - Provvedimento di esclusione alla massa passiva.

L'anno 2025, il giorno 15 del mese di gennaio, alle ore 12.45 e seguenti nella Casa comunale, si è riunita ai sensi dell'art. 252 del d.lgs. n. 267/2000 la Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreti del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, 12.1.2023 e del 28.2.2024, nelle persone di

	presente	assente
Giuseppe Amore	X	
Agnese Iardino	X	
Paolo Rotondo	X	

PREMESSO CHE

- il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 7.5.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL");
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21.6.2019, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- in data 15.7.2019, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione, nelle persone della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, del dott. Gaetano Mosella e del dott. Giuseppe Amore;
- con deliberazione n. 1 del 15.7.2019, la Commissione straordinaria di liquidazione si è regolarmente insediata presso il comune di Quarto ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, in data 15.7.2019, nominando quale presidente la dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;
- a seguito di dimissioni della dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, con d.P.R. del 12.1.2023 è stata nominata in sostituzione la dott.ssa Agnese Iardino;
- successivamente, a seguito di dimissioni del dott. Gaetano Mosella, con d.P.R. del 28.2.2024 è stato nominato in sostituzione il dott. Paolo Rotondo;
- con deliberazione n. 36 del 14.3.2024 l'Organo si è insediato nella sua attuale composizione, nominando quale presidente il dott. Giuseppe Amore;

VISTO l'articolo 252, comma 4, TUEL in base al quale «L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato» ovvero, nel caso di specie, entro il 31 dicembre 2018;



COMUNE DI QUARTO (NA)
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

VISTO l'articolo 248, comma 4, TUEL il quale prescrive «*Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità*»;

VISTA l'istanza prot. n. 31931 del 03/09/2019, censita al fascicolo n. 62 della gestione di liquidazione, con la quale l'impresa in oggetto ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del presunto credito complessivo di euro 133.468,44, oltre iva, in relazione agli interventi di somma urgenza eseguiti in Piazza Mercato-Via Imbriani a seguito dell'alluvione del 4 marzo 2005;

CONSIDERATO, che il credito vantato con la richiamata istanza rientra, ai sensi del richiamato articolo 252, comma 4, TUEL, nella competenza di questo Organo straordinario di liquidazione;

VISTA l'attestazione resa, ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, dal Responsabile del servizio competente;

CONSIDERATO che, all'esito dell'istruttoria di competenza e tenuto conto della menzionata attestazione del Responsabile del servizio resa ai sensi dell'articolo 254, comma 4, TUEL, è risultata l'assenza di somme a debito del comune di Quarto nei confronti dell'istante;

DATO ATTO che

- con nota prot. n. 30529/2024 del 29.8.2024, regolarmente notificata in data 30.8.2024, il cui contenuto si richiama integralmente, questo Organo, non ravvisando i presupposti per l'ammissione al passivo del credito vantato, ha comunicato all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, il preavviso motivato di diniego rappresentando «*... che il giudizio instaurato, innanzi al Tribunale di Napoli, dalla XXXXXXXX contro il Comune di Quarto, iscritto al numero RG 30768/2019, si è concluso con sentenza passata in giudicato 3786/2022 che ha rigettato la domanda della società, condannandola al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ente*»;
- nei termini di legge, l'istante ha prodotto osservazioni ai sensi del citato art. 10-bis, Legge 241/90, assunte a prot. 32356 del 13.9.2024, il cui contenuto è stato attentamente vagliato da questa Commissione, rappresentando, tra l'altro, che «*...la richiamata sentenza del Tribunale di Napoli si è limitata ad accogliere l'eccezione preliminare di rito sollevata dal Comune di Quarto ai sensi dell'art. 191 d.lgs. n. 267/00 (...) ma non è entrata nel merito della vicenda creditoria*»;

VISTA la sentenza n. 3786/2022 del Tribunale di Napoli – XI sezione civile – dott. Caccaviello con la quale è stato definito il giudizio n. 30768/2019 r.g.a.c. concernente le medesime prestazioni oggetto dell'istanza di ammissione citata, ovvero la commissione di «*lavori di somma urgenza ai sensi dell'artt. 146 e 147 DPR n°554/1999 da eseguirsi in Quarto, alla Piazza Mercato - via P.E. Imbriani, altezza civici 9-11-13-15-17, giusta verbali di Somma Urgenza del 05.03.2005 prot. UTC nn° 643 e 650*»;

RILEVATO che con la richiamata pronuncia, non impugnata, il Tribunale ha espressamente giudicato nel merito atteso che, dopo aver rilevato la non opponibilità all'Ente dei lavori il cui rapporto obbligatorio intercorre direttamente con il funzionario che ha sottoscritto il provvedimento in

GA
48 R



COMUNE DI QUARTO (NA)
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

mancanza di impegno e di regolarità contabile, ha dichiarato tardiva ed inammissibile la domanda di risarcimento del danno ed esaminato nel merito la richiesta subordinata di indebito arricchimento giudicandola non fondata potendo *“l’attore ... giovarsi, per ottenere il risultato che si prefigge, di un’azione tipica prevista dalla legge, ovvero l’azione nei confronti del pubblico funzionario che ha stipulato il contratto nullo introdotta dalla citata l.144/89. A nulla rileva che il relativo diritto, in concreto, sia prescritto essendo sufficiente l’astratta proponibilità dell’azione. In conclusione va rigettata anche la domanda ex art. 2041 c.c.”*;

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’art. 254 e ss, del TUEL, tenuto conto della documentazione a disposizione e valutate le osservazioni prodotte, l’istanza richiamata non può trovare accoglimento per le motivazioni espresse nella comunicazione prot. n. 30529/2024 del 29.8.2024 e per quanto emergente dal giudizio n. 30768/2019 r.g.a.c. del Tribunale di Napoli;

per quanto sin qui esposto, con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di NON AMMETTERE alla massa passiva, per le motivazioni esplicitate in narrativa, l’importo di euro 133.468,44, oltre iva vantato dall’istante indicato in oggetto, censito alla posizione n. 62 della gestione di liquidazione;
3. di notificare la presente deliberazione, a cura del Settore Affari Generali dell’Ente, all’istante;
4. di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Settore Affari Generali dell’Ente, al Sig. Sindaco, al Segretario comunale, al Collegio dei revisori e al Responsabile dell’Area economico-finanziaria per opportuna conoscenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993 disponendone la pubblicazione sull’Albo Pretorio *on line* con anonimizzazione dei dati personali al fine di tutelare la *privacy* dei soggetti interessati alla luce della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Giuseppe Amore

I componenti Agnese Iardino

Paolo Rotondo

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica.

